

Allegato "B" al rep. n. 14729/7755-----

-----**STATUTO DELL' "ENTE MORALE PIO XI - ETS"**-----

L'Ente Morale Pio XI di Bresso trae la sua origine dalla benefica iniziativa del Cav. Luigi Strada fu Felice, il quale, sino dal 1888, aveva con mezzi propri fatto funzionare l'Asilo Infantile in locali da lui costruiti ed arredati.-----

Essendo stati, in seguito, tali locali ceduti al Comune, è sorto un Comitato presieduto dal Parroco Don Enrico Invernizzi e dal signor Costantino Alessandro Magni che, con i fondi raccolti da benefattori locali, ha costruito un edificio atto allo svolgimento della attività benefica su area acquistata dal Beneficio Parrocchiale di Bresso.-----

Tra i benefattori vanno segnalati, oltre a Don Enrico Invernizzi ed al signor Costantino Alessandro Magni, i signori Strada Eugenio, Romani Enrico, Strada Giovanni, Gianetti Adolfo, Asnaghi Alfredo, Lurani-Cernuschi Giovanni, Sommi Piccenardi, i figli di Santagostino Paolo, oltre alla Cooperativa Edificatrice Aurora, all'Ospedale Maggiore di Milano ed alla Società Tubi Isolanti. Va, infine, particolarmente considerata la generosa partecipazione all'iniziativa benefica di tutta la Popolazione.-----

L'Asilo infantile è stato eretto in Ente Morale con R.D. 09/08/1935 n. 2021 e assoggettato alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, con personalità giuridica pubblica quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza (IPAB).-----

Con decreto della Regione Lombardia n. 10644 del 10 maggio 2001 l'Ente è stato depublicizzato, acquisendo la personalità giuridica di diritto privato, con iscrizione al relativo registro regionale delle persone giuridiche private. -----

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA-----

1. Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), mantenendo la configurazione di Associazione riconosciuta, con assunzione da parte dell'Ente, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore dotato di personalità giuridica, contestualmente modificando la denominazione in-----

-----**"ENTE MORALE PIO XI - ETS"**.-----

2. L'Ente assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L'Ente ha sede legale in BRESSO (attualmente in Via Leonardo da Vinci n. 26).-----

Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Ente all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria,

fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

4. L'Ente ha durata illimitata.-----

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE-----

1. L'Ente non ha fini di lucro e persegue, secondo i principi di solidarietà cristiana e di fraternità universale ed in ottemperanza alle volontà dei Fondatori, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale nei settori dell'educazione e istruzione, dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali: ---

a) attività di educazione e istruzione, in particolare attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria, di scuole paritarie in genere e di tutti i servizi educativi e didattici connessi, comprese le sezioni primavera, i pre e post scuola, laboratori didattici, ecc. (art. 5, lett. d, del Codice del Terzo Settore);-----

b) interventi e servizi socioeducativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni, quali a titolo esemplificativo asili nido, centri prima infanzia, centri ricreativi estivi, attività di assistenza educativa scolastica a sostegno ad alunni disabili o con bisogni educativi speciali, ecc., contribuendo, unitamente allo svolgimento della scuola dell'infanzia, allo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini e bambine di età compresa tra gli zero e i sei anni, ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 65, nonché interventi a sostegno della genitorialità e dei compiti educativi delle famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti, o che intendono frequentare, la scuola e i servizi socioeducativi dell'Ente (art. 5, lett. a e d del D.lgs 117/2017); -----

c) interventi e servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali in favore di anziani, totalmente o parzialmente non autosufficienti, di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare nonché interventi e progetti sociali in favore dei cittadini bisognosi (art. 5, lett. a, b e c, del Codice del Terzo Settore);-----

d) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dell'Ente (art. 5, lett. d e i, del Codice del Terzo Settore); -----

e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia, ai servizi socioeducativi e sociosanitari. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determi-

nati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (art. 5 lettera u del D.lgs 117/2017);-----

2. L'Ente può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.-----

3. L'Ente può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.-----

4. L'Ente esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.-----

ART. 3 - ATTIVITÀ DIVERSE-----

1. L'Ente può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti e disposizioni attuative, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle disposizioni di legge.-----

2. L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente comma 1, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida di cui al citato art. 7 del Codice del Terzo Settore.-----

Art. 4 - REGOLE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DELL'ENTE -----

1. La scuola e i servizi socioeducativi, alla luce dell'ispirazione cristiana che connota l'identità dell'Ente, si fondano su una proposta educativa integrale del bambino, nel rispetto della sua unicità, e in collaborazione con la famiglia, primo soggetto responsabile del compito educativo.-----

2. Apposito regolamento interno stabilisce le norme su modalità e requisiti di ammissione e frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi, tenendo conto che sono accolti bambini di entrambi i sessi, con espresso divieto di ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento e nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini diversamente abili, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore. -----

3. Nella scuola sono istituiti organi collegiali di partecipazione dei genitori per la cui composizione e attribuzioni il Consiglio di Amministrazione adatterà apposito regolamento.---

4. Gli interventi e i servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali in favore degli anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti, di cui all'art. 2 dello Statuto sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nel rispetto delle norme nazionali e regionali di settore, nonché dei requisiti di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento.-----

5. L'Ente svolge l'attività educativa e didattica di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), e in particolare la scuola dell'infanzia, in modo autonomo e in regime di parità scolastica, svolgendo un servizio pubblico ai sensi della Legge n. 62/2000 e s.m.i. nell'ambito del Sistema Nazionale di Istruzione, con i conseguenti rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, compreso il sistema delle convenzioni per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale.-----

6. Nello svolgimento delle altre attività di interesse generale, l'Ente può partecipare a co-programmazioni e co-progettazioni con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 Codice del Terzo Settore, sottoscrivendo le relative convenzioni, a bandi per cofinanziamento di progetti, nonché, per i servizi socioeducativi e quelli sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, ottenere, dopo l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e stipulare le relative convenzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di settore. -----

7. Gli atti e le convenzioni dei procedimenti di cui ai commi precedenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, nonché di convenzionamento, è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Ente.-----

ART. 5 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA-----

L'Ente potrà svolgere le proprie attività specifiche anche adottando modelli e strutture organizzative separate per tipo di attività.-----

L'organo amministrativo predisporrà appositi regolamenti di gestione a cui attenersi per lo svolgimento delle singole specifiche attività.-----

Art. 6 - PERSONALE E COLLABORATORI RETRIBUITI-----

1. L'Ente per lo svolgimento della propria attività può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti e nel rispetto di quanto consentito dalla normativa applicabile.-----

2. I rapporti tra l'Ente ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.-----

3. I lavoratori dipendenti dell'Ente hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. -----

4. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto stabilito dalla normativa vigente tempo per tempo, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.-----

Del rispetto di tale parametro l'Ente dà atto nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione allegata al bilancio.-----

Art. 7 - VOLONTARI-----

1. L'Ente può avvalersi, nei limiti e nel rispetto di quanto consentito dalla normativa applicabile, di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'attività di insegnamento e le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.-----

2. I volontari che svolgano l'attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro, da vidimare e tenere ai sensi del D.M. 6 ottobre 2021.-----

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione e secondo le norme di legge.-----

5. Se si avvale di volontari, l'Ente provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato.-----

ART. 8 - PATRIMONIO-----

1. Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti (come risultanti attualmente dallo Stato patrimoniale in data 31 agosto 2022).-----

2. Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale. L'Ente potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.-----

3. Ai sensi dell'art, 17, comma 2, del D.lgs. n. 207/2001, se

e in quanto applicabile, la dismissione, vendita o costituzione di diritti reali di beni immobili patrimoniali e di beni di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali è deliberata dall'Assemblea degli associati con la maggioranza assoluta degli associati stessi contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.----

4. L'Ente provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:-----

- le quote associative; -----
- entrate patrimoniali;-----
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;-----
- contributi e apporti erogati dalle Amministrazioni pubbliche alle scuole paritarie;-----
- contributi e tariffe riconosciuti dalle Amministrazione pubbliche per le attività socioeducative e sociali e quelle sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, realizzate anche in regime di accreditamento, convenzionamento o coprogettazione; -----
- contributi e cofinanziamenti di progetti riconosciuti da Enti pubblici e privati e dall'Unione Europea; -----
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;-----
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;-----
- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.-----

5. Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

ART. 9 - BILANCIO D'ESERCIZIO-----

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.-----
2. L'Ente redige e approva il bilancio di esercizio formato

dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo e del Revisore, se presenti o richieste.-----

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.-----

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno. -----

5. L'Ente, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro la data di cui al precedente comma 4 e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico del lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.-----

Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.-----

Art. 10 - ASSOCIATI-----

1. Possono acquisire la qualifica di Associati le persone fisiche o gli enti che, condividendo le finalità dell'Ente, presentano domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione e versano la quota annuale, di ammontare definito dal Consiglio di Amministrazione, nei termini fissati dallo stesso.-----

La domanda dovrà recare dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, con esplicita adesione all'identità e alle finalità dell'Ente e dei suoi principi educativi di cui agli artt. 2 e 4 dello Statuto, e di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può chiedere, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, che sulla domanda di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri. L'ammissione ad associato avviene senza discriminazioni di alcuna natura e

senza limitazioni poste con riferimento alle condizioni economiche. -----

3. Sono associati:-----

a. ordinari, coloro che versano la quota associativa annuale di importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione;-----

b. sostenitori, coloro che decidono di versare una quota associativa annuale di più alto importo rispetto a quella ordinaria, determinata dal Consiglio di Amministrazione.-----

Gli associati ordinari e sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri ai sensi dello Statuto.-----

4. In coerenza alle finalità dell'Ente, è particolarmente incentivata l'adesione associativa di componenti delle famiglie, in quanto le stesse costituiscono una risorsa essenziale per la vita della scuola e dei servizi socioeducativi attivati

Art. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI-----

1. Gli Associati hanno diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Ente, nei modi determinati dagli organi dell'Ente medesima. In particolare gli Associati hanno diritto:-----

- a partecipare alla vita associativa dell'Ente nei modi determinati dagli organi statutari;-----

- ad esprimere il proprio voto in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale; -----

- a concorrere alle cariche sociali;-----

- a presentare istanze, ordini del giorno, richieste di delibere ai vari organi associativi competenti; -----

- a essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento; -----

- a prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. 2. Tutti gli Associati hanno l'obbligo di: -----

- tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Ente o contraria ai suoi scopi e interessi e che non crei pregiudizi all'Ente stessa o alla sua attività;--

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e di osservare tutta la normativa associativa;-----

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.-----

3. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti, non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-----

Art. 12 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO-----

1. La qualità di Associato si perde per morte, per recesso, per decadenza o esclusione, e, nel caso di enti, per scioglimento o estinzione.-----

2. L'Associato può sempre recedere comunicando la sua dichiarazione scritta agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Coloro che recedono non possono chiedere il rimborso delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.-----

3. Decadono dalla qualità di Associati coloro che, senza giustificato motivo, non provvedono al pagamento della quota annuale nel termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, previo sollecito a versarla entro quindici giorni, con possibilità di regolarizzazione alla data di fissazione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'interessato. -----

4. L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato l'associato interessato, nel caso in cui l'associato contravvenga agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Ente. L'Associato escluso può presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, ricorso all'Assemblea degli Associati, la quale decide con deliberazione adottata con voto segreto.-----

ART. 13 - ORGANI SOCIALI-----

Sono organi dell'Ente:-----

- l'Assemblea degli Associati;-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Presidente;-----
- l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina;-----
- il Collegio dei Probiviri. -----

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione, nei limiti di legge, per i componenti dell'Organo di controllo e di revisione ove presenti, fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali. -----

Art. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI-----

1. L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.-----

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati. In tal ultimo caso deve essere convocata entro un mese dalla richiesta, che deve contenere l'ordine del giorno.-----

2. Qualora, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione non provveda, essendo obbligato o validamente richiesto, a convocare l'Assemblea degli Associati, provvede alla convocazione della stessa il Presidente del Collegio dei

Proviviri. In tal caso, l'Assemblea potrà deliberare l'eventuale revoca degli amministratori, procedendo quindi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.-----

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso personale recapitato per posta, email, fax, contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della convocazione e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti. Ai fini della trasmissione della convocazione via email, gli associati devono comunicare il relativo indirizzo di posta elettronica, autorizzandone l'utilizzo. -----

4. L'avviso dovrà essere trasmesso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; tale termine è anticipato a dieci giorni nel caso in cui l'Assemblea debba procedere alla nomina di uno o più consiglieri. Le candidature a Consigliere devono essere presentate almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. -----

5. All'Assemblea possono intervenire tutti gli Associati, in regola col versamento della quota associativa.-----

Il diritto al voto e la eleggibilità a Consigliere spetta ad ogni singolo Associato che risulti iscritto da tre mesi nel libro degli Associati.-----

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal Vice Presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina il presidente della riunione fra tutti coloro che siano validamente presenti.-----

7. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.-----

8. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da altro Associato, nel rispetto dell'art. 24 del D.lgs 117/2017. -----

Ogni Associato non può avere più di 3 (tre) deleghe.-----

9. I benemeriti, di cui all'art. 27 del presente statuto, se non sono anche associati, sono invitati a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. -----

Art. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI-----

1. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima convocazione l'intervento di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega.-----

2. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.-----

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.-----

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti in Assemblea in proprio o per delega.-----

5. Per la modifica dello Statuto, nonché per le deliberazioni concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'Ente, e negli altri casi previsti dal presente statuto è necessaria la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati in proprio o per delega, e il voto della metà più uno dei presenti.-----

6. Per lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio è richiesta la maggioranza dei tre quarti degli associati.-----

Art. 16 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI-----

1. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, in merito a:-----

a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi associativi;-----

b) nomina e revoca, del Presidente del Consiglio di amministrazione, e quando ricorrano le condizioni di legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo; -----

c) responsabilità dei componenti degli organi associativi, promuovendo anche azioni di responsabilità nei loro confronti;

d) ricorsi degli associati esclusi o dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione; -----

e) approvazione del bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;-----

f) approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo;-----

g) approvazione del bilancio sociale, quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo; -----

h) approvazione dei regolamenti generali dell'Ente, compreso quello dei lavori assembleari;-----

i) partecipazione e/o affiliazione a reti associative e organizzazioni di categoria nonché alla realizzazione di forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi, su proposta del Consiglio di Amministrazione;-----

l) delibera delle modifiche statutarie, della trasformazione, della fusione o della scissione e dello scioglimento dell'Ente; -----

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre.-----

ART.17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

1. L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione di sette

membri, compreso il Presidente.-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:-----

- un membro designato dai Parroci delle Parrocchie site nel territorio comunale di Bresso. La comunicazione dell'avvenuta designazione sarà effettuata dal reverendo Parroco della Parrocchia di San Nazario e Celso:-----

- un membro designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Bresso e ratificato dall'Assemblea degli associati;-----

- cinque membri eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli Associati stessi.-----

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice del Terzo Settore, la designazione da parte del Comune di Bresso, in persona del Sindaco pro tempore, si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato.-----

3. L'Assemblea degli Associati provvede all'elezione dei componenti il Consiglio con un sistema di votazione che preveda per ogni associato la possibilità di esprimere solo quattro preferenze.-----

4. Almeno quattro mesi prima della scadenza dei consiglieri di designazione esterna, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltrare richiesta di nuova designazione rispettivamente al Parroco della Parrocchia di San Nazario e Celso e al Sindaco del Comune di Bresso.-----

5. Qualora uno o più componenti di designazione esterna non venisse indicato, l'Assemblea degli Associati garantirà la costituzione del Consiglio nella sua integralità procedendo ad elezioni in sostituzione. I Consiglieri così nominati in sostituzione decadranno immediatamente non appena l'Autorità competente provvederà ad effettuare la designazione.-----

6. Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono ricoprire più di tre mandati consecutivi.-----

7. La riunione di insediamento del nuovo Consiglio deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'Assemblea che ha provveduto alle elezioni, su convocazione del Presidente ed è presieduta dal Presidente stesso. Nella predetta riunione ciascun Consigliere dovrà accettare formalmente l'incarico e si procederà alla verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti e l'assenza di cause di ineleggibilità, attestati da idonee certificazioni e documenti o dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da presentarsi cinque giorni prima la seduta di insediamento.-----

ART. 18 - REQUISITI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI DELL'ENTE-----

1. Possono essere eletti componenti degli organi statutari dell'Ente solo coloro che rivestano validamente la qualifica

di Associato, con la sola eccezione dei componenti di designazione esterna del Consiglio d'Amministrazione e dei componenti dell'Organo di controllo.-----

2. La perdita della qualifica di Associato comporta l'immediata decadenza dalla carica rivestita.-----

3. Gli amministratori, elettivi o di nomina esterna, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore, o in mancanza, quanto al requisito di onorabilità, vale la disciplina prevista per gli amministratori degli istituti di credito. Apposito regolamento disciplinerà i predetti requisiti.-

4. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la legislazione vigente ed inoltre il personale alle dipendenze dell'Ente e di società o persone che hanno rapporti contrattuali o contenziosi con l'Ente stesso. Si applica l'articolo 2382 del codice civile-----

5. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato. -

6. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.-----

7. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.-----

8. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, viene sostituito dall'Assemblea secondo le modalità di elezione dei membri del Consiglio. Nel caso in cui le dimissioni, la decadenza, la cessazione dalla carica riguardi membri di nomina delle Parrocchie o del Comune, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Parroco delle Parrocchia di San Nazario e Celso e al Sindaco per la sua sostituzione.-----

I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.-----

9. Se venissero a mancare, anche in tempi diversi, almeno tre consiglieri di nomina assembleare, o qualora, per mancata sostituzione di membri esterni, il numero dei Consiglieri si riducesse a meno di cinque, l'intero Consiglio, ivi compresi i membri di designazione esterna, si intende decaduto e si dovrà

procedere alla nomina dell'intero organo secondo le previsioni statutarie.-----

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.-----

ART. 19 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Ente ed al suo regolare funzionamento. In particolare:-----

a. elegge il Vice Presidente nel suo seno, nella sua prima seduta;-----

b. nomina i dirigenti, i direttori e i coordinatori la cui nomina sia imposta dalle leggi o regolamenti vigenti e ne fissa le mansioni e l'emolumento;-----

c. nomina i dirigenti, i direttori e i coordinatori la cui nomina reputa opportuna per la gestione dell'Ente e ne fissa le mansioni e l'emolumento;-----

d. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità a quanto previsto dallo statuto dei lavoratori e del C.C.N.L. di competenza, e del regolamento organico del personale;-----

e. delibera l'istituzione di nuove sezioni ed eventuali nuovi gradi di scuola nonché l'avvio di servizi e interventi socioeducativi, nonché l'istituzione di nuove strutture e servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto, secondo gli indirizzi dell'Assemblea degli associati;

f. individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;-----

g. delibera le convenzioni da stipulare con Enti pubblici o privati;-----

h. ferma restando la gestione autonoma della scuola, delibera la partecipazione a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 117/2017 e a bandi di cofinanziamento di progetti in linea con le finalità e le attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto;-----

i. decide sui contratti di appalto, di locazione, fornitura e somministrazione di ogni bene necessario alla vita dell'Ente e delle sue opere;-----

j. delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e valori mobiliari, sull'accettazione di donazioni, e legati;-----

k. sottopone all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, presentando alla stessa adeguata relazione illustrativa, ogni proposta di acquisto, alienazione o disposizione straordinaria, sia con effetti reali che con effetti obbligatori, che riguardi immobili o diritti su immobili che siano di proprietà, di cui ne sia ipotizzato l'acquisto e che, comunque, abbiano attinenza con l'Ente e cura l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea; -----

- l. delibera l'importo delle quote associative;-----
- m. decide l'importo delle rette nel rispetto dei limiti di legge previsti per gli enti del terzo settore non commerciali e dalle leggi di settore per l'attività svolta;-----
- n. sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo;-----
- o. fatte salve le competenze dell'Assemblea degli Associati, approva i regolamenti sia di rilevanza esterna che di rilevanza interna, come il regolamento del personale, e quelli per il funzionamento della scuola dell'infanzia, dei servizi socioeducativi, delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e socioassistenziali, e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2;-----
- p. delibera l'ammissione di nuovi associati nonché in merito all'esclusione o alla declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui all'art. 12 dello Statuto;-----
- q. propone all'assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi;----
- r. può delegare poteri al Presidente, ad altri consiglieri o a funzionari dell'Ente, stabilendone i limiti di valore e di durata; -----
- s. adempie, inoltre, a tutte le funzioni non riservate all'Assemblea.-----

ART. 20 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.---
2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, inviato ai singoli componenti, per posta o via fax o in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal consigliere, ovvero consegnato a mano almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di 24 (ventiquattro) ore prima in caso di convocazione d'urgenza.-----
3. Il Presidente può invitare alle adunanze consulenti, esperti, ecc. senza diritto di voto.-----
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.-----
5. L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----
- In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di

chi presiede la riunione in caso di suo impedimento.-----

6. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente. -----

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone o in materia di licenziamento del personale debbono essere prese sempre con voto segreto.-----

7. E' in facoltà di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, che ritenga vi siano validi argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati, di richiedere al Presidente l'inserimento all'ordine del giorno della riunione di Consiglio di specifico argomento in tal senso.-----

8. Le deliberazioni di esclusione degli Associati debbono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.-----

9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 14, comma 6, dello statuto. E' inoltre ammessa la facoltà, in casi particolari, di assumere decisioni sulla base di proposte scritte, utilizzando mezzi elettronici che prevedano la diffusione a tutti i consiglieri e ai componenti l'organo di controllo.-----

10. Di ogni riunione verrà redatto il relativo verbale. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva, salvo urgenza, nel qual caso si chiederà la sua sottoscrizione a tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.-----

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.-----

ART. 21- POTERI DI RAPPRESENTANZA-----

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire a propri componenti poteri di rappresentanza per singoli atti o per categorie definite di atti.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire incarichi o compiti specifici a singoli Consiglieri, anche con riferimento alle diverse attività svolte dall'Ente.-----

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori per singoli atti o per categorie di atti.-----

La procura è formalizzata dal Presidente in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione-----

Art. 22 - PRESIDENTE -----

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea degli Associati tra i cinque membri eletti dall'Assemblea degli Associati e dura in carica per tutta la durata del Consiglio.-----

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio, in ogni stato e grado, di fronte a qualsiasi Magistratura, con piena facoltà di nominare av-

vocati, difensori, periti e consulenti tecnici.-----

3. Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e che gli sono state delegate dal Consiglio di Amministrazione.-----

4. Il Presidente convoca, indicandone l'ordine del giorno, e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.-----

5. In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di convocare d'urgenza il Consiglio stesso a cui sottoporre i provvedimenti adottati.-----

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni il Vice Presidente, il quale è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta di nomina del Presidente, scegliendolo fra i Consiglieri di nomina assembleare, e dura in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.-----

7. In caso di dimissioni del Presidente o qualora lo stesso venga definitivamente a mancare per qualunque motivo, il Vice Presidente subentra nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rimarrà in tale incarico fino all'assemblea successiva che dovrà provvedere alla nomina del Presidente.-----

Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, la quale previamente stabilisce se costituirlo in forma monocratica o collegiale.--

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo:-----

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;-----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2, comma 2, dello Statuto, fermo restando la funzione del Consiglio di Amministrazione di garante dell'identità dell'Ente di cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto; -----

- attesta che il bilancio sociale, ove si debba adottare, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.-----

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammini-

stratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.-----

ART. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

1. L'Assemblea degli Associati provvede ad eleggere il Collegio dei Probiviri che si compone di tre membri, eletti tra gli Associati.-----

2. Nella prima riunione, da tenersi nel più breve tempo possibile, i Probiviri verificano i requisiti e l'accettazione della nomina e, se l'organo risulta validamente eletto, scelgono al loro interno il Presidente del Collegio.-----

3. Rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.---

4. Ai componenti del Collegio dei Probiviri non compete alcun compenso.-----

5. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione del suo Presidente e decide a maggioranza.-----

Al Collegio dei Probiviri è attribuita la trattazione delle controversie che dovessero insorgere tra gli Associati, l'Ente ed i suoi Organi.-----

6. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri debbono essere assunte secondo equità, assicurando il contraddittorio diretto delle parti, senza obbligo di specifiche formalità e nel pieno rispetto dello spirito proprio dell'Ente.-----

7. Il Collegio dei Probiviri decide altresì in merito al ricorso di un candidato ad associato non ammesso dal Consiglio di Amministrazione e le sue decisioni in tale materia sono inappellabili.-----

8. Le proposte di esclusione di un Associato, che il Consiglio volesse sottoporre all'Assemblea degli Associati, dovranno essere preventivamente presentate e motivate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Probiviri, il quale dovrà riferire il suo orientamento, anche oralmente, all'Assemblea degli Associati chiamata a deliberare in merito.-----

9. Se viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, gli altri due provvedono a sostituire per cooptazione il componente mancante e quest'ultimo rimarrà in carica fino alla prima assemblea successiva che dovrà provvedere all'elezione del componente il Collegio.-----

Art. 25 - SEGRETARIO-----

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, nel proprio seno o all'esterno.-----

Egli assiste alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali

sottoscrivendoli col Presidente.-----

2. Il Segretario supporta il Consiglio nella predisposizione degli atti contabili e per attività di carattere amministrativo e normativo, ove non affidata a Centri di servizio o consulenti esterni o a dipendenti dell'Ente. Provvederà inoltre alla conservazione e cura dei libri sociali e dei documenti dell'Associazione. -----

3. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.-----

Art. 26 - LIBRI SOCIALI -----

1. L'Ente ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:----

a) il libro degli associati; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;-----

d) il registro dei volontari, da vidimare e tenere ai sensi del D.M. 6 ottobre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Segretario, che opera sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione; i libri delle adunanze dell'Organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove presenti, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

3. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, entro 10 giorni dal ricevimento, dovrà provvedere a risconstrarla, indicando le modalità per l'accesso. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.-----

ART.27 - ALBO DEI BENEMERITI-----

1. E' istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale iscrivere, in segno d'onore e quale gesto di riconoscenza, il nome di coloro, persone fisiche od Enti Pubblici o Privati, che in virtù della loro attività e per la loro concreta testimonianza abbiamo favorito lo sviluppo dell'Ente, facilitando lo svolgimento delle sue attività istituzionali, diffuso e difeso lo spirito ed i principi specifici dell'Ente stesso.-----

Nell'albo sono inserite anche le persone e gli enti che, ai sensi del previgente Statuto, ricoprivano la qualifica di socio perpetuo.-----

2. L'Albo è tenuto dal Consiglio di Amministrazione.-----

3. L'iniziativa di segnalazione dei soggetti è di ciascun Consigliere di Amministrazione.-----

4. Il Consiglio, con decisione da assumersi a maggioranza dei

suoi componenti in carica, se ritiene di procedere nell'iter di riconoscimento, chiede il parere al Collegio dei Probiviri e, se lo stesso sarà favorevole, provvederà all'iscrizione nell'Albo dei Benemeriti mediante assunzione di specifica deliberazione.-----

Art. 28 - ESTINZIONE DELL'ENTE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO---

1. Lo scioglimento dell'Ente, con conseguente sua estinzione, è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

2. In caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza di tre quarti dei componenti, stabilendosi che tale patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità e ispirazione ideale cristiana e di fratellanza universale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 de D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

Nel rispetto dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, in considerazione delle caratteristiche e delle modalità di costituzione dell'Ente e nel pieno rispetto delle volontà e delle finalità dei Fondatori, gli Enti del Terzo Settore a cui devolvere il patrimonio dell'Ente dovranno essere scelte fra quelli che per localizzazione o operatività permettano alla popolazione di Bresso di poter continuare a godere dei servizi

3. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati dell'eventuale saldo attivo di liquidazione del patrimonio residuo non dismesso.-----

Art. 29 - NORMA FINALE-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del codice civile, nonché del DLGS 4 maggio 2001 n. 207, in quanto applicabile.-----

Firmato Giuseppe De Ponti Giovanni-----

Firmato Massimiliano Ugo Zappulli-----